

## **CAPO I**

### **FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

#### Art. 1

#### Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina alcune attività che il Comune di San Bellino esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica, attribuiti ai Comuni con l'articolo 25 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 e dall'articolo 9 della Legge 8/6/1990, n. 142, alla fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno, disagio o di emarginazione.

Ai fini dell'accesso alle prestazioni si applicano i criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 come modificato dal D.L.G.S. n. 120 del 3/5/2000 con le modalità integrative ai sensi dell'articolo 3 del decreto da ultimo citato e del decreto del D.P.C.M. del 7/5/1999, in via sperimentale per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

#### Art. 2

#### Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino integrazione sociale, nel rispetto del principio che, tutti hanno pari dignità-sociale, il Comune di San Bellino attiva e ha in animo di attivare quanto prima i seguenti tipi di interventi:

1. Assistenza in natura economica per gli indigenti;

#### Art.2-bis

Inoltre, in relazione al reddito accertato con i criteri per la determinazione della situazione economica, indicati al successivo art. 3 del presente regolamento, possono essere concessi riduzioni sulle tariffe dei costi dei seguenti servizi socio-educativi a domanda individuale:

- a) Trasporti scolastici per alunni delle scuole dell'obbligo;

## **CAPO II**

### **INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE**

### Art. 3

#### Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica, di chi richiede l'intervento o la prestazione sociale o assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare dal richiedente come definito a sensi dei commi 2, 3 dell'art.2 D.L.G.S. del 3/05/2000 n. 130 quale risulta al momento della richiesta.

L'indicatore della situazione reddituale si ottiene sommando, per ciascun componente del nucleo familiare:

- a) Il reddito;
- b) Il patrimonio.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica è calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

a)

Numero di componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- b) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- c) Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori;
- d) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 05/02/1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;
- e) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono l'attività di lavoro e di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

### Art. 4

#### Definizione di reddito

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:

- 1) Il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali, fatta eccezione per situazioni di disoccupazione che comportino un calo del 50% del reddito dell'anno precedente, in tale caso si considera il reddito dell'anno corrente;

- 2) Proventi derivanti da attività agricole, ove sussista l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, assumendo come base imponibile quella determinata ai fini IRAP.
- 3) Il reddito figurativo delle attività finanziarie determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo così individuato:
  - a) Depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore al saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31/12 dell'anno precedente alla presentazione della richiesta;
  - b) Titolo di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a);
  - c) Azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri per la quale va assunto il valore risultante dell'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data di cui alla lettera a);
  - d) Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
  - e) Partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di relazione del bilancio determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
  - f) Masse patrimoniali costituite dalla somma di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del Decreto Leg. N. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a);
  - g) Altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonché contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
  - h) Imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità indicate alla precedente lettera e).
- 4) Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

